MISURE URGENTI DI CONTRASTO AL DISAGIO GIOVANILE, ALLA POVERTA' EDUCATIVA E ALLA CRIMINALITA' MINORILE

# Art. 7

## Misure anticipate relative a minorenni coinvolti in reati di particolare allarme sociale

Quando, durante le indagini relative ai reati di cui agli articoli 416-bis del codice penale e 74 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, emerge una situazione di pregiudizio che interessa un minorenne, il pubblico ministero ne informa il procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni, per le eventuali iniziative di competenza ai sensi dell'articolo 336 del codice civile. 1-bis. All'articolo 609-decies, primo comma, del codice penale, dopo le parole: "ne da' notizia al" sono inserite le seguenti: "procuratore della Repubblica presso il"

Versione in vigore dal 15 novembre 2023, non più in vigore dal 9 agosto 2026 · versione 1

RIFERIMENTI NORMATIVI

| | |
|---|---|
| Atto | Misure urgenti di contrasto al disagio giovanile, alla poverta' educativa e alla criminalita' minorile |
| Estremi | Decreto-legge 15 settembre 2023, n. 123 |
| Capo | II — Disposizioni in materia di sicurezza e di prevenzione della criminalità minorile |
| Pubblicazione | Gazzetta Ufficiale del 15 settembre 2023 |

**Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0**
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 27 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/misure-urgenti-di-contrasto-al-disagio-giovanile-alla-poverta/art-7-misure-anticipate-relative-a-minorenni-coinvolti-in-reati-di/versione/1

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it